



# PRONTUARIO SANZIONI

in materia di pesca nelle acque interne

Legge Regionale 28 aprile 1998 - n. 19

Regio Decreto 8 ottobre 1931 - n. 1604

Regio Decreto 22 novembre 1914 - n. 1486

Regolamento Provinciale

Delibera n. 5/10156 del 31 gennaio 2011



*Il presente prontuario è stato realizzato con lo scopo di fornire uno strumento operativo teso a semplificare e uniformare l'attività di controllo svolta dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e della Vigilanza Volontaria.*

*La Polizia Provinciale in materia di pesca svolge diverse attività, dalle semine ai recuperi ittici, ma soprattutto svolge attività di vigilanza e controllo, con particolare riguardo verso i corsi d'acqua di maggior pregio ambientale del territorio, quali Piave, Sile e Livenza, pur senza trascurare i corsi d'acqua minori.*

*Il territorio trevigiano è molto vasto, pertanto in questi compiti è indispensabile l'ausilio delle Guardie Volontarie delle associazioni.*

*Mi auguro che le informazioni contenute in questo prontuario risultino chiare ed esaustive, in modo da garantire un'informazione completa nel modo più semplice possibile.*

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
<p><b>in riferimento a</b> <b><u>DOCUMENTI AUTORIZZAZIONI</u></b></p> <p>Esercizio della pesca senza la licenza prescritta. <sup>(NB) (1)</sup></p>	<p>art. 9 comma 1</p> <p>art.10 comma 1</p>		
<p>Pesca da parte di minori di 14 anni o ultrasettantenni, residenti in Veneto, sprovvisti di idoneo documento di riconoscimento. <sup>(NB)</sup></p>	<p>art. 10 comma 2</p>		
<p>Esercizio della pesca senza il permesso temporaneo di pesca giornaliero/settimanale.</p>	<p>art. 9 comma 10</p>		<p>art. 9 bis art. 11 bis</p>

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
<p>art. 33 comma 1</p>	<p>102,00</p>	<p><i>(NB) per i residenti nel Veneto la licenza di pesca è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore. Il versamento va esibito con un documento d'identità valido.</i></p> <p><i>(1) Avvisare il sanzionato che, in assenza di versamento della tassa annuale, copia del verbale andrà inoltrata alla Regione Veneto - Ufficio Tributi, per l'applicazione delle sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale.</i></p>
<p>art. 33 comma 3</p>	<p>102,00</p>	<p><i>(NB) per i residenti nel Veneto minori di 14 anni e maggiori di 70 anni la licenza è costituita da un documento di riconoscimento.</i></p>
<p>art. 33 comma 3</p>	<p>102,00</p>	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Pesca con licenza scaduta ( <i>versamento scaduto</i> ). <sup>(1)</sup>	art. 9 comma 1  art. 10 comma 1		
Pesca con licenza valida ma con versamento tassa regionale sca- duto entro il 15° giorno. (per licenza tipo A) <sup>(2)</sup>	art. 9 comma 1		
Pesca omettendo l'esibizione del- la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale o del documento d'identità. <sup>(1)</sup>	art. 9 comma 3		
Pesca con licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitata.	art. 9		
Esercizio della pesca senza tes- serino regionale (ove richiesto) o senza tesserino di concessione.	art. 9 comma 4 e 5		

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 1	102,00	<i>(1) Avvisare il sanzionato che, in assenza di versamento della tassa annuale, copia del verbale andrà inoltrata alla Regione Veneto - Ufficio Tributi, per l'applicazione delle sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale.</i>
art. 33 comma 1	43,64	<i>(2) costo pari al tributo regionale per pesca professionale</i>
art. 33 comma 1	102,00	<i>(1) Avvisare il sanzionato che, in assenza di versamento della tassa annuale, copia del verbale andrà inoltrata alla Regione Veneto - Ufficio Tributi, per l'applicazione delle sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale.</i>
art. 33 comma 1	102,00	
art. 33, comma 2	50,00	<i>Per i residenti in provincia di Treviso, se non c'è il versamento, non hanno nemmeno il tesserino regionale, quindi si applica quest'ultima violazione sanzionata con Euro 50,00.</i>

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Esercizio della pesca omettendo la preventiva annotazione della giornata sul tesserino regionale o sul tesserino di concessione o sul permesso temporaneo.	art. 9 comma 4 e 5		
Mancata annotazione sul tesserino regionale o sul tesserino di concessione o sul permesso temporaneo del numero delle catture ( in zona A). <sup>(3)</sup>	art. 9 comma 4 e 5		
Possesso di più di un tesserino regionale.	art. 9 comma 4		
Mancato pagamento del contributo annuale provinciale. <sup>(4)</sup>			art. 11 comma 3
Esercizio della pesca in acque in concessione senza permesso del concessionario.		art. 33	

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 2	50,00	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(3) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi, la sanzione viene aumentata di Euro 10,00 per capo.</i>
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(4) Per i residenti fuori provincia.</i>
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
<b><u>In riferimento ai TEMPI</u></b>			
Esercizio della pesca dilettantistica e sportiva in zona A in periodo di divieto. <sup>(5)</sup>	art. 14 comma 1		art. 9 comma 4
Pesca nei periodi di divieto previsti per ciascuna specie. <sup>(3)</sup>	art. 7 comma 1		art. 14 comma 4
Pesca in zona A nelle giornate di martedì e venerdì (se non ricadono in giorni festivi). <sup>(NB)</sup>			art. 9 comma 5
Continuare l'attività di pesca, in zona A, dopo aver conseguito il quantitativo (5 kg) e/o il numero di catture consentito. <sup>(3)</sup>			art. 9 comma 2
Pesca con uso del bilancino in zona B in periodo di divieto. <sup>(6)</sup>			art. 11 comma 1

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(5) Nelle acque classificate salmonicole la pesca è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.</i>
art. 33 comma 3	102,00	<i>(3) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi, la sanzione viene aumentata di Euro 10,00 per capo.</i>
art. 33 comma 3	102,00	<i>(NB) Nelle zone No kill, con le modalità degli specifici regolamenti, è consentita la pesca il venerdì.</i>
art. 33 comma 3	102,00	<i>(3) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi, la sanzione viene aumentata di Euro 10,00 per capo.</i>
art. 33 comma 3	102,00	<i>(6) Dal 1° maggio al 30 giugno.</i>

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
<b><u>In riferimento ai LUOGHI</u></b>			
Esercizio della pesca da sopra e sotto i ponti.	art. 7 comma 1		art. 3 comma 2
Esercizio della pesca a una distanza inferiore a 20 metri, sia a monte che a valle, da qualsiasi opera trasversale ( <i>ponti, dighe, cascate, graticci, passaggi per pesci etc.</i> ) segnalata da apposita tabellazione <sup>(7)</sup> .	art. 7 comma 1		art. 3 comma 1
Occupazione abusiva di un posto di pesca mantenuto da altro pescatore o dai suoi attrezzi.	art. 7 comma 1		art. 6
Esercizio della pesca in zone di divieto di pesca istituite dalla Provincia.	art. 7 comma 1		
Esercizio della pesca in bacini e corsi d'acqua in via di prosciugamento artificiale e/o naturale.	art. 12 comma 4		art. 8 comma 2
Pesca in tratti di corsi d'acqua, compresi nella zona A, chiusi alla libera pesca per manifestazioni di pesca sportiva.			art. 20 comma 3

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(7) La distanza è da riferirsi non solo alla posizione del pescatore, ma anche a quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.</i>
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Utilizzo di acque pubbliche a titolo di concessione senza autorizzazione della Provincia (tabelle abusive)	art. 30		art. 19
Collocare nei corsi d'acqua apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici.	art. 12 comma 3		
Inosservanza dell'obbligo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacoli la risalita della fauna ittica.	art. 12 comma 2		
Messa in asciutta completa od incompleta di un corso o un bacino d'acqua (fatti salvi quelli adibiti ad acquacoltura o pesca sportiva) in assenza di comunicazione alla Provincia e/o al concessionario. <sup>(8)</sup>	art. 16 comma 3		art. 23 comma 1 e 2

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 5	5.164,00	
art. 33 comma 6	1.548,00	<i>(8) L'avviso va dato almeno 30 giorni prima dell'evento, 10 in caso di urgenza. Previsto risarcimento danni al patrimonio ittico.</i>



OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
<b><u>in riferimento alle SPECIE e alle MISURE</u></b>  Immissione o reimmissione nelle acque interne, di qualsiasi specie ittica, in assenza di autorizzazione della Provincia. <sup>(9)</sup>	art. 12 comma 6		
Cattura (pesca), detenzione, compravendita e smercio nei pubblici esercizi di esemplari di lunghezza inferiore a quella minima prescritta.	art. 13		art. 14 comma 1 e 2
Cattura di pescato in quantità ponderale maggiore di 5 Kg., salvo il caso che tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato (zona A e B). Le specie alloctone non concorrono alla formazione del quantitativo.	art. 7 comma 1		art. 5 comma 1 e 2
Cattura di più di 5 capi tra salmonidi, (compresa la trota iridea) timalidi e coregonidi (Zona A e B). <sup>(3)</sup>	art. 7 comma 1		art. 9 comma 9
Cattura di più di 1 capo di temolo, trota marmorata/ibridi. <sup>(3)</sup>	art. 7 comma 1		art. 9 comma 8

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 5	1.032,00	<i>(9) La sanzione viene raddoppiata se si tratta di specie ittiche non autoctone.</i>
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(3) In caso di cattura abusiva di timalidi, salmonidi ed esocidi, la sanzione viene aumentata di Euro 10,00 per capo.</i>
art. 33 comma 3	102,00	<i>(3)</i>

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 16D4/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Cattura di temolo e trota marmorata nel fiume Sile <sup>(10)</sup>	art. 7 comma 1		art. 9 comma 8
Cattura di più di 100 pesciolini per esca nella giornata	art. 7 comma 1		art. 4 comma 3
Cattura di specie non consentite: lampreda padana, storione (tutte le specie).	art. 7 comma 1		art. 14 comma 3
Immissione materiale ittico proveniente da allevamenti non conformi alle norme sanitarie.	art. 7 comma 1		art. 15 comma 1
<b><u>in riferimento ai MEZZI e MODI</u></b>			
Esercizio della pesca in zona A con attrezzi e/o modalità non consentite.	art. 7 comma 1		art. 9 comma 3
Esercizio della pesca in zona B con attrezzi e/o modalità non consentite.	art. 7 comma 1		art. 11 comma 1

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	<i>(10) In applicazione alle norme del Piano Ambientale del fiume Sile.</i>
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, <sup>(11)</sup> nonchè la relativa raccolta e commercializzazione.	art. 12 comma 1	art. 6 comma 1	art. 8 comma 1
Pesca da natante in zona A ad eccezione dei laghi e bacini artificiali e il tratto di fiume Sile a valle della S.S. Noalese a Quinto fino ai mulini di Canizzano.	art. 7 comma 1		art. 9 comma 7
Uso di ecoscandagli, sonar e di ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.	art. 12 comma 5		
Esercizio della pesca subacquea, a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose.	art. 7 comma 1		art. 8 comma 1

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
<b>ILLECITO PENALE</b> <i>(di cui Art. 33 c. 3° del R.D. 1604/1931)</i>		(11) L'art. 33 comma 7 prevede la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo da tre a cinque anni. (per licenza di tipo A). L'art. 33, comma 8bis prevede invece la sospensione dell'esercizio della pesca per un periodo da tre a cinque anni per la licenza di tipo B.
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Liberare strappando l'amo ( <i>con esca naturale con ardiglione</i> ) ad un salmonide/ timallide/coregonide sotto misura.	art. 7 comma 1		art. 9 comma 10
Rilasciare salmonidi di misura allamati con esche naturali con ardiglione.			art. 9 comma 11
Esercizio della pesca con uova di pesce o loro imitazioni, sangue e suoi derivati, interiora di animali (milza, cuore, polmoni, budella).	art. 7 comma 1		art. 4 comma 1
Esercizio della pesca con la larva della mosca carnaria (zona A), o più di 1 kg. in zona B e nelle acque...;	art. 7 comma 1		art. 4 comma 4

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
Abbandonare sulle rive o gettare in acqua esche non utilizzate, contenitori, rifiuti, pesci.	art. 7 comma 1		art. 4 comma 7
Uso di pesciolini vivi o morti come esca, che non siano sanguinerole, alborelle, scardola, lasca, triotto, scazzone, ghiozzo e cobite.	art. 7 comma 1		art. 4 comma 2
Uso di bilancia e bilancino con maglia minore 6 mm. nella cattura di pesciolini da utilizzare come esca	art. 7 comma 1		art. 4 comma 3
Pasturazione con sangue, miscele contenenti sangue interiore (milza, cuore, polmoni, budella etc).	art. 7 comma 1		art. 4 comma 5

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

OGGETTO della VIOLAZIONE	Legge Regionale 19/98	Regio Decreto 1604/31	Reg. Provinciale 5/10156/2011
<b><u>In riferimento a GARE e RADUNI</u></b>			
Effettuazione di gare e manifestazioni di pesca sportiva (in acque pubbliche) in assenza di autorizzazione della Provincia o in difformità delle prescrizioni.	art. 31 comma 1		art. 20 comma 2 e 6
Introduzione materiale ittico diverso da quello consentito per la manifestazione di pesca sportiva.	art. 12 comma 6		art. 20 comma 6
Mancata apposizione e rimozione delle tabelle, inerenti le manifestazioni di pesca sportiva, nei termini prescritti.			art. 20 comma 5
<b><u>VARIE</u></b>			
Provocare danni e dissesto agli argini e alle sponde.	art. 7 comma 1		art. 4 comma 7
Gestione laghetto di pesca sportiva all'interno di proprietà privata senza l'autorizzazione della Provincia	art. 29 comma 2		art. 18 comma 1

S A N Z I O N E		NOTE
Legge Regionale 19/98	EURO	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 5	1.032,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	
art. 33 comma 3	102,00	

**Numeri di reperibilità  
della POLIZIA PROVINCIALE**

*Comandante*

**Piermaria Mongini**

Tel 329/2605704

*Coordinatore Guardie Giurate Volontarie del Settore Ittico*

**Giancarlo Lorenzon**

Tel. 329/2605705

**Numeri di reperibilità in caso  
di CATTURE DI STORIONI**

*Comandante Polizia Provinciale*

**Piermaria Mongini**

Tel 329/2605704

**Fiume Sile**

FIPSAS TV - Dotto Bruno 348/2494581

**Fiume Piave**

FIPSAS VE 338/2190358

**Fiume Livenza**

Lorenzet Primo 0422/741624

Buriola Giuseppe 0422/850150



**PROVINCIA DI TREVISO**

ASSESSORE ALLA CACCIA E PESCA

**MIRCO LORENZON**

SETTORE AMBIENTE

E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dirigente Servizio Caccia Pesca Agricoltura

**PAOLO PAGNANI**

UNITÀ OPERATIVA CACCIA E PESCA

Responsabile P.O. Caccia e Pesca

**FABIO ZAMPIERI**

UFFICIO PESCA

**BARBARA GRAVA VANIN**

**IVANA CASTAGNA**

---

**PROVINCIA DI TREVISO**

Edificio 9 - Via Cal di Breda, 116 31100

T R E V I S O

Tel. 0422 656246 - 656251 - fax 0422 656178

e-mail: [bgrava@provincia.treviso.it](mailto:bgrava@provincia.treviso.it)

[castagnaivana@provincia.treviso.it](mailto:castagnaivana@provincia.treviso.it)

[licenzepesca@provincia.treviso.it](mailto:licenzepesca@provincia.treviso.it)

[www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it)

**orari di apertura Ufficio Pesca**

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00







PROVINCIA  
DI TREVISO

STAMPERIA  
della PROVINCIA di TREVISO

**MARZO 2011**